



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 14/14/CONS

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ RETE KALABRIA SRL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PUBBLIEMME SRL

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 21 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177, ed in particolare l'art.1, comma 6, lett. c), n. 13, e s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 febbraio 2001, n. 42, ed in particolare gli artt. 46 e 47, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”* pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 646/06/CONS del 9 novembre 2006, recante *“Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2006, n. 284;

VISTA la propria delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 luglio 2011, n. 155, e s.m.i.;

VISTA l'istanza prot. n. 0053230 del 14 ottobre 2013 – e le successive integrazioni - presentata ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/97, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, della delibera n. 646/06/CONS, dal sig. Maduli Domenico, (omissis) , legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della società Pubbliemme srl, con sede in Roma, via di San Claudio n. 69, con la quale si chiede l'autorizzazione al trasferimento di proprietà dell'intero capitale sociale della società Rete Kalabria srl, con sede in Vibo Valentia, località Aeroporto snc;

CONSIDERATO che l'operazione di trasferimento di proprietà in esame è stata posta in essere mediante rogito notarile stipulato dalle Parti in data 20 settembre 2013 e registrato in Vibo Valentia il 26 settembre 2013 al n. 2651/serie 1T. Con tale atto le società Remac srl, con sede in Filandari (VV), località Ferrarice snc (omissis) () e Vincenzo Restuccia Costruzioni srl in liquidazione, con sede in Zungri (VV), località Gentilara-Mesiano snc (omissis) () hanno ceduto, (omissis) , le proprie quote - pari, rispettivamente, al 51% e 49% - di partecipazione al capitale sociale della società Rete Kalabria srl, la cui attività d'impresa è rappresentata dall'esercizio della radiodiffusione televisiva, in favore della società Pubbliemme srl che, in tal modo, viene ad assumere il controllo diretto della società stessa;

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, i soggetti partecipanti alla predetta operazione risultano essere:

- a) la società Pubbliemme srl, soggetto cessionario, che si configura quale:
 - i. società a responsabilità, costituitasi in data 7 giugno 1999 e iscritta nel Registro delle Imprese di Roma dal 7 novembre 2012 con codice fiscale , svolgente attività di concessionaria di spazi pubblicitari;
 - ii. controllata (100% del capitale sociale) dalla società Ifid srl Istituto Fiduciario Italiano, avente sede in Milano, via Durini n. 14 (omissis) (), svolgente l'attività propria di società fiduciaria così come contemplata dalla legge 23 novembre 1966, n. 1966, dall'art. 3-bis e dalla legge 13 aprile 1987, n. 148 e s.m.i.; società, a sua volta, controllata, con quote pari al 96% del capitale sociale, dalla società Bear srl, avente sede, parimenti, in Milano, via Durini n. 14 (omissis) (), svolgente attività di servizi finanziari, e controllata da un soggetto fisico;
 - iii. controllante le seguenti società:
 - Pubblisud Progresso srl, con sede in Reggio Calabria, Prolungamento Aschenez-Traversa Amendola n. 15 (omissis) (), esercente l'attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari (100% del capitale sociale);
 - AN.DO.MAR Società di Gestione srl, con sede in Vibo Valentia, via Stazione n. 6 (omissis) (), costituita in data 25 marzo 2013, prevede, nell'oggetto sociale, lo svolgimento, tra le altre attività, di editoria televisiva, radiofonica, fornitura di servizi e/o contenuti per tutti i tipi di media esistenti: audiovisivi, radiofonici, a stampa, a mezzo internet, ecc. (quote pari all'80% del capitale sociale, mentre le minori quote sono suddivise, alla pari, tra soggetti fisici);

- Info Project srl, con sede in Pescara, viale Bovio n. 154 (*omissis*) (), svolgente l'attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari (quote pari al 50% del capitale sociale, mentre il restante 50% è detenuto da un soggetto fisico);
- b) la società Rete Kalabria srl, oggetto del trasferimento, che si configura quale:
- i. società a responsabilità limitata, costituitasi in data 17 marzo 1989 e iscritta nel Registro delle Imprese di Vibo Valentia dal 19 febbraio 1996 con (*omissis*) ;
 - ii. già controllata dalle società Remac srl e Vincenzo Restuccia Costruzioni srl in liquidazione, con quote pari, rispettivamente, al 51% e 49% del capitale sociale;
 - iii. iscritta nel ROC dal 31 ottobre 1996 al n. 4049 in quanto esercente l'emittente televisiva, in ambito locale, denominata "Rete Kalabria" (provvedimento ministeriale n. 297/1893/INFO/VV);
 - iv. svolgente l'attività di operatore di rete nella regione Calabria (provvedimento ministeriale prot. DGSCER/DIV.III/46838 del 4 giugno 2012) e di fornitore di servizi di media audiovisivi, in ambito locale, nella regione Calabria (provvedimento ministeriale prot. DGSCER/DIV.III/DMC/33808 del 19 aprile 2012), con i palinsesti identificati dai marchi denominati: "Rete Kalabria"; "Rete Kalabria Extra"; "Rete Kalabria News"; "Rete Kalabria BTS"; "Rete Kalabria H&S" e "Rete Kalabria BTS Plus", per i quali sono stati assegnati le seguenti numerazioni LCN: 19, 213, 616, 669, 670 e 671(provvedimento ministeriale prot. DGSCER/DIV.III/44887 del 29 maggio 2012);

RILEVATO che la società Rete Kalabria srl - come dichiarato in atti - non detiene partecipazioni in altre società o enti, e che il soggetto fisico che, da ultimo, arriva a detenere il controllo sulla predetta società per il tramite della società Ifid srl Istituto Fiduciario Italiano, in forza di mandato fiduciario dallo stesso conferito su una quota pari al 96% del capitale sociale della società Pubbliemme srl, dichiara di non possedere altre partecipazioni in società che operano nei settori del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

RILEVATO che, a corredo dell'istanza di trasferimento, il sig. Maduli Domenico ha unito una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 - attestante il possesso, da parte della società Pubbliemme srl, soggetto giuridico di nazionalità italiana, e del suo amministratore, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 2 della legge n. 249/97 e dall'articolo 3, comma 8, della delibera n. 353/11/CONS, ed altresì la conformità alla normativa vigente dell'operazione di trasferimento di proprietà così come posta in essere.

In particolare, dalla documentazione presentata, si evidenzia che:

- *"in capo agli amministratori della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423";*

- “*in capo al sottoscritto che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423*”;

RILEVATO che, per quanto concerne l’acquisizione del controllo diretto sulla società Rete Kalabria srl, ad integrazione della dichiarazione che precede, il sig. Maduli Domenico ha, altresì, dichiarato e precisato che “*il trasferimento non costituisce anche operazione di concentrazione da comunicare all’Autorità ai sensi dell’art. 4 del regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni approvato con delibera 646/06/CONS*” e che “*non ci sono restrizioni da parte di altri organismi pubblici*”.

CONSIDERATO che nell’autorizzazione relativa ai trasferimenti di proprietà ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge n. 249/97, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non può costituire in alcun modo titolo pregiudiziale, né intervenire in rapporti tra le parti, e tra queste ed il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni con il quale si svolge il rapporto di autorizzazione generale, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato riguardanti le prerogative connesse all’autorizzazione generale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità

DELIBERA

1. Si autorizza, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/97, il trasferimento di proprietà dell’intero capitale sociale della società Rete Kalabria srl, titolare delle autorizzazioni per servizi di media audiovisivi, su frequenze terrestri, in ambito locale, con i palinsesti identificati dai marchi “Rete Kalabria”; “Rete Kalabria Extra”; “Rete Kalabria News”; “Rete Kalabria BTS”; “Rete Kalabria H&S” e “Rete Kalabria BTS Plus”, in favore della società Pubbliemme srl, con sede in Roma, via di San Claudio n. 69

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi alla natura, alle condizioni ed ai limiti dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito locale, previsti dalla delibera n. 353/11/CONS - rilasciati alla società Rete Kalabria srl dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, anche ai fini del rispetto di quanto disposto da fonti normative nazionali e dell’Unione europea o da atti di natura giurisdizionale.

Copia della presente delibera è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni per quanto di competenza.

Roma, 21 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani